

3. Inoltre, il Tribunale non avrebbe, per il resto, tenuto debitamente conto dell'interesse pubblico prevalente all'accesso alle informazioni ambientali in parola, come esposto dalla ricorrente.

(¹) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU, 2006, L 264, pag. 13.

(²) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU, 2001, L 145, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Erding (Germania) il 19 ottobre 2018 — F. / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-656/18)

(2019/C 16/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Erдин

Parti

Ricorrente: F.

Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Con ordinanza del 7 novembre 2018 la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.

Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-676/18)

(2019/C 16/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato, entro il 30 settembre 2016, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (¹), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della suddetta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di un importo giornaliero pari a EUR 49 906,50, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2014/36/UE, da versare su un conto che sarà indicato dalla Commissione;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.